



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Magistrati presenti :

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
avv. Giuliano Sala (relatore)	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Bragò	Referendario
dr.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valerio	Referendario

nell'adunanza del 5 giugno 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Premesso

Con nota in data 26 marzo 2008, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 4 aprile 2008 (prot. 2238), il Sindaco del Comune di Roverbella (Mn) ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in ordine alla sussistenza o meno di obbligo da parte del Comune di farsi carico dell'assunzione di spese postali e telegrafiche effettuate dagli "istituti scolastici" locali.

Ritenuto

L'Amministrazione comunale ha inoltrato la richiesta di parere in trattazione ritenendo che sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove si prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La richiesta si palesa ammissibile, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale, come ha fatto il Comune di Roverbella.

La richiesta, inoltre, risulta sottoscritta direttamente dal Sindaco ; non presenta profili di commistione tra le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte ; ha contenuto di carattere generale ; non riguarda giudizi civili, amministrativi o penali in corso.

Esaminato

Il quesito è originato dalle richieste reiteratamente rivolte al Sindaco dal dirigente scolastico competente, in ordine alla situazione che si determina

nei casi in cui sorge la necessità di sostituzione di insegnanti e professori assenti. In tali eventualità, infatti, l'istituto scolastico interessato avrebbe l'obbligo d'inviare un telegramma a tutti i soggetti iscritti in un apposito elenco per verificare la loro disponibilità a rivestire l'incarico . L'ufficio scolastico – a quanto dal medesimo rappresentato al Sindaco – non sarebbe in condizione di provvedervi, poiché "la scuola non può effettuare un telegramma per volta scorrendo la graduatoria...in quanto ciò richiederebbe un tempo anche lungo incompatibile con la necessità di sostituzione".

Tale adempimento, conseguentemente, ad avviso del dirigente scolastico, dovrebbe essere effettuato dagli uffici comunali, con onere a loro carico.

Considerato

La problematica posta dal Sindaco di Roverbella è oggetto da anni di quesiti, pareri, orientamenti, e determinazioni amministrative fortemente contrastanti tra i rappresentanti dell'Amministrazione scolastica statale da un lato e gli esponenti delle Autonomie locali elettive dall'altro.

Si prescinde, rispondendo al quesito, dalle esigenze, egualmente meritevoli di considerazione, prospettate volta a volta dai rappresentanti dell'una e dall'altra componente, per limitarsi al dato normativo.

1. Non vi è dubbio che gli oneri relativi alle spese telefoniche siano state poste dal legislatore a carico dei Comuni : a) quanto alla scuola materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ; b) quanto alla scuola elementare, ai sensi dell'art. 159 del menzionato decreto ; c) quanto alla scuola media inferiore, a seguito dell'estensione operata dall'art. 3 della legge 22 marzo 1997, n. 23, laddove dispone che i Comuni e le province provvedano "alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche".

2) Il motivo del contrasto insorge in relazione, specificatamente, alle spese concernenti l'invio dei telegrammi a mezzo di dettatura telefonica, poiché

– a tutta evidenza – se esse sono considerate spese telefoniche, non v'è dubbio che, a mente della disciplina sopra menzionata, gravino in capo al Comune e alla Provincia, mentre se fossero ritenute spese postali, esse non potrebbero che far carico all'amministrazione scolastica statale.

3) Al fine di meglio determinare la natura – se postale o telefonica – di tali spese, può essere utile fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al DPR 29 marzo 1972, n. 156.

A mente di tale normativa, le spese concernenti servizi di dettatura telefonica comportano la normale tassa telegrafica. Questa viene assolta dai vari gestori di telefonia nei confronti del concessionario del servizio postale. Altro è che essa venga poi addebitata dal gestore sulla bolletta del telefono.

La disposizione è dunque sul punto inequivoca, riferendosi – per il telegramma inviato a mezzo telefono - al pagamento della ordinaria tassa telegrafica : è agevole concludere, perciò, che le spese concernenti l'invio dei telegrammi mediante dettatura telefonica costituiscono spesa postale.

Conclusioni

Consegue, conclusivamente, che le spese telegrafiche siano da ricondurre alla categoria delle spese postali, e, conseguentemente, gravino non già a carico dei Comuni e delle Province, bensì a carico del MIUR e, per esso, degli istituti scolastici autonomi.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IL CONSIGLIERE RELATORE

(Nicola Mastropasqua)

(Giuliano Sala)

IL DIRETTORE

22.07.2008

(Daniela Parisini)

